



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro della gioventù*

Oggetto: schema di decreto misure giovani “atipici”.

Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta (come previsto dall’art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), lo schema di decreto riconosce a tali soggetti una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumano alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

AMMONTARE DEL FONDO: euro 51.000.000,00 (cinquantunomilioni/00)

AMMONTARE DELLA MISURA PREVISTA: “dote trasferibile” pari ad euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di cinque assunzioni per ogni singolo datore di lavoro.

BENEFICIARI: devono essere:

- soggetti di **età inferiore a trentacinque di età;**
- **genitori** di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori.

CARATTERISTICHE

1) **Giovani:**

- disoccupati (in tal caso devono risultare iscritti presso un centro pubblico per l’impiego);
- occupati con rapporto di lavoro (non a tempo indeterminato) o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

N.B. I giovani possono usufruire di tale “dote trasferibile” anche per la trasformazione di un preesistente rapporto di lavoro (non a tempo indeterminato), ovvero di un preesistente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2) **Datori di lavoro**, il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- b) se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- c) se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
- d) nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

N.B. *Il datore di lavoro può ricevere tale agevolazione anche nell'ipotesi in cui abbia già beneficiato di altri contributi e sgravi eventualmente previsti dalla normativa vigente.*